

Condizioni Generali di Contratto

<p>1. Ambito di Applicazione</p> <p>1.1. Le presenti Clausole Generali di Contratto (CGC) si applicano a tutti i rapporti contrattuali, attuali e futuri, in essere o che saranno conclusi tra la DEinternational Italia Srl (in seguito: "DEinternational"), società di servizi della Camera di Commercio Italo-Germanica (AHK Italien) ed il Cliente, come definito nel singolo contratto. L'applicazione di eventuali Clausole Generali di Contratto predisposte dal Cliente viene espressamente esclusa.</p> <p>1.2. Prevalgono, tuttavia, eventuali particolari pattuizioni scritte tra le parti, in particolare quelle contenute nell'offerta commerciale.</p>
<p>2. Collaborazione tra le Parti, utilizzo banche dati</p> <p>2.1. Le Parti si impegnano a collaborare in buona fede allo scopo di raggiungere l'obiettivo posto all'oggetto del rapporto contrattuale in essere tra di loro.</p> <p>2.2. Il Cliente si impegna, in particolare, a mettere a disposizione di DEinternational, nei termini, tempi e modi concordati o comunque richiesti da DEinternational, tutte le informazioni, tutti i documenti ed in generale tutto quanto essa ritenga necessario per l'espletamento dei Servizi, oggetto del rapporto contrattuale tra le Parti. Qualora il Cliente, senza giustificato motivo -eccepite in riscontro ad un invito ad adempiere inviato da parte di DEinternational- venisse meno al proprio obbligo di collaborazione, DEinternational potrà risolvere il rapporto contrattuale in essere con il Cliente per giusta causa e chiedere di essere adeguatamente compensata per i Servizi resi fino alla data di comunicazione di recesso per giusta causa.</p> <p>2.3. Qualora per l'espletamento dei Servizi oggetto del rapporto contrattuale tra le Parti fosse necessario l'accesso a una o più banche dati del Cliente, DEinternational si impegna ad utilizzare detti dati -come anche ogni altro dato e/o documento messo a disposizione dal Cliente- solo ed esclusivamente ai fini dell'adempimento agli obblighi contrattuali assunti e di non rivelarli a terzi.</p>
<p>3. Codice Etico DE International e Compliance DE International</p> <p>3.1. Il Cliente prende atto del fatto che DEinternational, nell'ambito di un più articolato sistema di compliance, anche ai sensi del D.Lgs. 231/2001, debba attenersi ad un Codice Etico (e ad un modello organizzativo) così come indicato ed esposto sul sito della società al link: https://www.ahkitalien.it/it/compliance</p> <p>3.2. Il Cliente dichiara di avere preso atto di detto Codice Etico e del Modello Organizzativo e si impegna a rispettare tutte le previsioni pattizie e legislative previste ed applicabili in applicazione del Codice Etico di DEinternational ed in proprio, nonché in forza della menzionata normativa applicabile. DEinternational dichiara dall'altro canto di accettare e di rispettare un Codice Etico applicato dal Cliente, ad eccezione dei punti che eventualmente sono in conflitto con il proprio codice.</p> <p>3.3. Il mancato rispetto da parte del Cliente del Codice Etico e/o del Modello Organizzativo dà a DEinternational la facoltà di recedere dal presente contratto per giusta causa.</p>
<p>4. Nessun vincolo di subordinazione</p> <p>4.1. Fermo restando l'obbligo di DEinternational di rispettare le procedure operative e le direttive standard adottate dal Cliente nell'ambito della propria attività, entrambe le Parti mantengono a tutti gli effetti la propria autonomia organizzativa e gestionale. I dipendenti, i collaboratori, gli ausiliari, i consulenti e gli amministratori di una Parte non sono e non potranno essere considerati quali dipendenti, collaboratori, ausiliari, consulenti o amministratori dell'altra Parte.</p>

<p>4.2. Le Parti, pertanto, dichiarano e riconoscono espressamente di essere contraenti indipendenti e che, con la sottoscrizione della documentazione contrattuale, non intendono costituire, né costituiranno, alcuna associazione, joint venture o società, nemmeno di fatto, né alcun rapporto di lavoro subordinato.</p>
<p>4.3. Salvo pattuizione contraria intrapresa per iscritto, nessuna delle Parti potrà in alcun modo spendere il nome dell'altra Parte né avrà il potere di vincolare o impegnare l'altra Parte in qualsiasi modo, né di intraprendere alcuna trattativa o assumere alcun impegno, spesa, responsabilità o obbligo di qualsiasi natura per conto dell'altra Parte.</p>
<p>5. Uso di marchi</p>
<p>5.1. Per la comunicazione inerente il servizio e/o progetto, oggetto del presente contratto, DEinternational e il cliente si autorizzano a vicenda per l'utilizzo dei rispettivi marchi. Questa autorizzazione da parte di DEinternational si riferisce ai marchi "DEinternational" e "AHK Italien", regolarmente registrati rispettivamente in favore di DEinternational e AHK Italien. Questa autorizzazione costituisce una semplice licenza d'uso, non trasferibile e non cedibile a terzi, revocabile in ogni momento tramite semplice richiesta scritta da parte di DEinternational. Questa licenza d'uso, in ogni caso e senza necessità di alcuna comunicazione specifica, cessa comunque alla data di risoluzione del presente contratto, intendendosi per questa fattispecie come "data di risoluzione" (i) la data in cui il presente contratto cessa di avere validità per avveramento del termine o (ii) la data in cui una comunicazione di recesso e/o risoluzione perviene al Cliente.</p>
<p>6. Limitazione della responsabilità e assicurazione</p>
<p>6.1. Eccezion fatta per i casi di dolo e colpa grave, DEinternational esclude espressamente qualsiasi tipo di responsabilità per danni diretti, indiretti, accidentali, derivati, perdite, riduzione della produzione del Cliente, che possano derivare dai Servizi (o siano a questi riconducibili), escludendo altresì, per quanto ammissibile, qualsivoglia responsabilità derivanti da Servizi difettosi o non conformi; il Cliente sin d'ora rinuncia irrevocabilmente ed esclude qualsiasi tipo di richiesta di risarcimento danni in tale ambito.</p>
<p>6.2. I Servizi oggetti del rapporto contrattuale tra le Parti si considerano resi esclusivamente in favore del Cliente. DEinternational esclude, quindi, qualsiasi responsabilità verso terzi che eventualmente dovessero venire a conoscenza di eventuali risultati raggiunti o che dovessero in altro modo beneficiare indirettamente dei Servizi resi.</p>
<p>6.3. DE dichiara, tuttavia, di disporre di adeguata copertura assicurativa per casi di responsabilità civile verso terzi.</p>
<p>7. Condizioni di pagamento</p>
<p>7.1 I corrispettivi per i Servizi resi e/o a rendere da DEinternational come indicati nella documentazione contrattuale (offerta e/o accettazione della medesima) sono vincolanti per le Parti.</p>
<p>7.2. Il corrispettivo, salva diversa pattuizione scritta tra le Parti, non comprende eventuali viaggi e trasferte ove necessari, o ogni altro costo, che non sia espressamente indicato nella documentazione contrattuale, come compreso nel corrispettivo.</p>
<p>7.3. I pagamenti, se non diversamente pattuito per iscritto tra le Parti, sono dovuti da parte del Cliente, immediatamente all'invio della relativa fattura. Il pagamento viene considerato effettuato, quando si trova nella effettiva disposizione di DEinternational.</p>

<p>7.4. Il mancato pagamento o il pagamento eseguito in ritardo rispetto alla data di scadenza, come risulta dalla documentazione contrattuale, darà diritto a DEinternational di rivendicare gli interessi di mora al tasso determinato ai sensi del D. Lgs. 231/2002 (e successive modifiche), a partire dalla data della scadenza.</p>
<p>7.5. Nel caso di pattuizione di pagamenti legati alla conclusione di determinate fasi di progetti (milestones), DEinternational, in caso di mancato o non tempestivo pagamento di corrispettivi concordati per fasi precedenti, ha il diritto di sospendere la propria attività fintanto che il Cliente non abbia provveduto a regolare i pagamenti scaduti.</p>
<p>7.6. L'inadempimento anche di una sola rata di pagamento -in caso di pattuizione di pagamento rateizzato- comporta la decadenza da parte del Cliente dal beneficio del termine delle rate, nel qual caso il Cliente sarà tenuto a pagare immediatamente a DEinternational il restante prezzo per i Servizi già evasi e/o consegnati o in procinto di essere soddisfatti. Inoltre, DEinternational avrà il diritto di invocare gli articoli 1460 e 1461 cc e sospendere eventuali prestazioni in corso.</p>
<p>8. Divieto di compensazione</p>
<p>8.1. Il Cliente non avrà il diritto di eseguire alcuna ritenzione di pagamento o di compensare pagamenti o di sospendere pagamenti, sulla base di mere proprie pretese (qualora esistenti) nei confronti di DEinternational.</p>
<p>9. Risoluzione straordinaria del contratto</p>
<p>9.1. Le Parti possono risolvere il presente contratto, anche senza rispettare alcun preavviso, in presenza di una giusta causa. Sussiste giusta causa in tutti i casi espressamente menzionati nella documentazione contrattuale e/o nelle presenti CGC ed anche qualora si verificano fatti e/o circostanze di una gravità tale da fare venire meno la fiducia nell'operato dell'altra parte in modo tale da non consentire all'altra il proseguimento della propria attività, nemmeno per un periodo pari a quello di preavviso, come previsto per il recesso ordinario. Ciò vale in particolare qualora esistano tra le Parti controversie legali, procedimenti monitori o ordinari. In tal caso a DEinternational, senza incorrere in alcuna penalità e/o responsabilità o obbligo di restituire corrispettivi già ricevuti per Servizi resi, spetta il diritto al corrispettivo per tutte le prestazioni rese e da rendere fino alla data di effettività del recesso</p>
<p>9.2. Il mancato pagamento nei termini contrattuali da parte del Cliente comporta il conseguente venir meno della fiducia per quanto riguarda l'effettivo adempimento da parte del medesimo, e pertanto è qui pattuito il diritto di DEinternational di optare per la risoluzione del rapporto contrattuale in essere con il cliente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 cc.</p>
<p>9.3. Ogni comunicazione di recesso dal o risoluzione del contratto necessita della forma scritta e deve essere recapitata all'altra parte con un mezzo di comunicazione che garantisce la documentazione della data esatta di recapito.</p>
<p>10. Divieto di storno di dipendenti e collaboratori</p>
<p>10.1. Le Parti si impegnano per una durata di 12 mesi dalla data di conclusione del contratto a non conferire alcun incarico di consulenza professionale (ivi inclusi in via esemplificativa contratti per prestazioni professionali, contratti di lavoro autonomo, contratti di agenzia e/o di procacciamento d'affari) e a non assumere, e a non far assumere e/o compiere atti diretti ad assumere presso le medesime Parti e/o società dei rispettivi gruppi, e/o anche solo da persone fisiche collegate alle rispettive società del gruppo</p>

<p>dipendenti, collaboratori, consulenti e/o persone che collaborano direttamente al servizio e/o progetto oggetto del presente contratto.</p>
<p>10.2. Per ogni caso di violazione del divieto di cui al comma precedente la parte inadempiente riconosce alla parte lesa a titolo di penale un importo pari ad € 20.000.--. È fatto salvo in ogni caso il diritto della parte lesa di agire per il risarcimento degli ulteriori danni subiti.</p>
<p>11. Riservatezza</p>
<p>11.1. È severamente vietato al Cliente rivelare qualsiasi informazione tecnica e/o commerciale di DEinternational e/o qualsiasi altro dato, che potrebbe apprendere durante la validità del presente contratto o in connessione con esso. DEinternational si riserva il diritto di richiedere il risarcimento dei danni, in caso di violazione da parte del Cliente dell'obbligo di riservatezza sopra riportato.</p> <p>11.2. DEinternational assume il medesimo obbligo di riservatezza descritto al punto 11.1. nei confronti del cliente.</p>
<p>12. Divieto di cessione del contratto</p>
<p>12.1. Salvo preventivo consenso da parte di DEinternational, da esprimere per iscritto, al Cliente è vietato cedere a terzi, interamente o in parte, i suoi diritti nascenti e basati sul rapporto contrattuali tra le Parti.</p>
<p>13. Forza maggiore</p>
<p>13.1. Le Parti concordano di considerare come causa di forza maggiore ogni situazione o circostanza la cui soluzione o rimozione è impossibile alle parti. Esempi ne sono le seguenti situazioni: dispute industriali, scioperi, serrate, rivolte, incendi, inondazioni, guerre, embargo, restrizioni monetarie, epidemie o altre circostanze al di fuori del controllo delle Parti. La Parte che intende avvalersi della condizione di forza maggiore dovrà notificare per iscritto all'altra parte, senza alcun indugio, la sopravvenienza e la rispettiva cessazione di tali condizioni.</p> <p>13.2. Un evento di forza maggiore, che duri più di 3 mesi, darà a DEinternational il diritto di sospendere qualsiasi prestazione pendente tra le Parti, senza incorrere in alcun tipo di responsabilità o danni.</p> <p>13.3. In presenza di un qualsiasi altro caso di forza maggiore le Parti sono reciprocamente obbligati ad addivenire ad un adeguamento delle rispettive prestazioni alla situazione creatasi a causa dell'evento di forza maggiore con espressa esclusione di qualsiasi diritto al risarcimento del danno, diretto e/o indiretto, subito.</p>
<p>14. Lingua contrattuale di riferimento</p>
<p>14.1. La lingua di corrispondenza tra le Parti è quella italiana</p>

15. Legge applicabile al contratto

15.1. Tutti i rapporti contrattuali tra DEInternational ed il Cliente sono regolati esclusivamente dalla legge italiana.

16. Clausola arbitrale

16.1. Tutte le controversie derivanti dal o connesse al rapporto contrattuale tra le Parti o in relazione allo stesso, ivi comprese controversie riguardanti la conclusione, la interpretazione, l'esecuzione, i pagamenti e la terminazione del presente contratto, saranno risolte mediante arbitrato rituale, secondo il Regolamento della Camera Arbitrale di Milano. Il Collegio Arbitrale sarà composto da tre arbitri nominati in conformità a tale Regolamento. La lingua in cui verrà condotta la procedura arbitrale è quella scelta ai sensi dell'articolo 14 che precede.

17. Clausola di salvaguardia

17.1. Qualsiasi modifica o integrazione al presente contratto deve avvenire in forma scritta.

17.2. Qualora una o più clausole delle presenti CGC (o parte di esse) oppure delle pattuizioni particolari stipulati tra le Parti dovessero risultare o diventare legalmente non valide, dovranno venire sostituite con una disposizione valida, che abbia il contenuto economico il più possibile simile a quella esistente; tutte le altre clausole rimarranno inalterate.

18. Clausole vessatorie e approvazione specifica

18.1 Ai sensi degli articoli 1341 e 1342 cc, il Cliente dichiara espressamente di approvare specificamente gli articoli contenuti nei seguenti paragrafi delle presenti Clausole Generali di Contratto:

Art. 3 (Codice etico e Compliance), Art. 6 (Limitazione della responsabilità e assicurazione), Art. 7 (Condizioni di pagamento), Art. 9 (Risoluzione straordinaria del contratto), Art. 10 (Divieto di storno di dipendenti e collaboratori), Art. 13 (forza maggiore), Art. 15 (Legge applicabile al contratto) e Art. 16 (Clausola Arbitrale).